

Convenzione tra Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e la Guardia di Finanza di Trieste per lo svolgimento di prestazioni in regime libero professionale.

Tra

l' Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina" (di seguito ASUGI) con sede legale in Trieste Via Costantino Costantinides, 2 34128 , P. IVA 01337320327 , in persona del legale rappresentante Direttore Generale dott. Antonio Poggiana, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente, il cui potere di firma è stato delegato, con decreto n. 318 dd 12.04.2023, al Direttore della S:C. Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Giuliano (SC DAPOT G), dott.ssa Cristina Turco

e

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste (di seguito GdF), con sede legale in via Giulia, 73, Trieste, codice fiscale 80016990329, in persona del Comandante Provinciale – Gen. B. Michele Pallini, il quale agisce non in nome proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

Premesso che:

- l'art. 89, comma 1 del CCNL 23.01.2024 della Dirigenza Sanitaria prevede, alla lett. a), la libera professione individuale caratterizzata dalla scelta diretta del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- l'allora ASUITS e l'allora ASS2, ora ASUGI, avevano sottoscritto una convenzione di durata quinquennale con la Guardia di Finanza, approvata con provvedimento, rispettivamente, n. 485 dd 21.06.2018 e n. 933 dd 27.12.2018, per prestazioni libero professionali a tariffe ridotte in favore dei dipendenti della Guardia di Finanza e per i loro familiari (parenti o affini) entro il secondo grado;
- la Guardia di Finanza di Trieste e di Gorizia, come da richieste pervenute, hanno proposto il rinnovo delle convenzioni in precedenza stipulate, cui l'ASUGI, per le vie brevi, ha manifestato l'assenso;
- per effetto del combinato disposto dell'art. 11 della L.R. 27/2018 e della D.G.R. 2174 dd. 12.12.2019, sono stati soppressi i precedenti enti AAS2 e ASUITS e a decorrere dall'1.1.2020 è stata costituita la nuova Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), che è succeduta nel patrimonio dell'ASUITS e in parte del patrimonio dell'ASS2;
- si ritiene opportuno addivenire alla stipula di un unico atto convenzionale tra ASUGI e Guardia di Finanza di Trieste, in comune accordo con la Guardia di Finanza di Gorizia, che stabilisca le modalità di espletamento delle prestazioni libero professionali presso i presidi ospedalieri di Trieste, Gorizia e di Monfalcone e lo sconto sulle relative tariffe in favore dei dipendenti, dei loro familiari (parenti o affini) entro il secondo grado nonché dei militari in quiescenza ed i relativi familiari, in varie specifiche discipline, sia della Guardia di Finanza di Trieste che di quella di Gorizia.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 –Oggetto

Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento di prestazioni libero professionali, in specifiche discipline, da parte di dirigenti medici e sanitari, o dai medici specialisti ambulatoriali interni, dipendenti dell' Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, che sono stati autorizzati all'attività libero professionale intramuraria e che hanno accettato le condizioni specifiche definite nell'art. 3, in favore dei dipendenti della Guardia di Finanza di Trieste e di Gorizia per i loro familiari (parenti o affini) entro il secondo grado nonché per i militari in quiescenza ed i relativi familiari, in varie specifiche discipline.

Tali prestazioni verranno effettuate presso i presidi ospedalieri di Trieste, Gorizia e di Monfalcone. I seguenti dettagli correlati alle prestazioni fornite:

- le discipline nelle quali vengono erogate le prestazioni;
- i dirigenti medici e sanitari attualmente disponibili per ciascuna disciplina;
- le tariffe sulle quali applicare lo sconto;
- le giornate ed orari previsti per lo svolgimento delle prestazioni

sono sempre consultabili sulla pagina dedicata alla Libera Professione sul sito dell'ASUGI, il quale evidenzierà quelle rientranti nella presente convenzione. Nella medesima pagina saranno pubblicate eventuali modifiche alle adesioni, alle prestazioni, alle tariffe ed al luogo di svolgimento delle attività.

Resta inteso che le tariffe indicate nello spazio internet vanno poi ridotte ai sensi dell'art. 3.

Art. 2 – Espletamento dell'attività

Le prestazioni libero professionali sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro secondo le regole previste nel vigente Regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria.

Il dirigente, nello svolgimento delle prestazioni che lo prevedono, può avvalersi di personale di supporto diretto, i cui costi sono compresi nelle tariffe.

Le prestazioni vengono rese presso gli spazi ambulatori dell'ASUGI, compatibilmente con l'espletamento dei servizi da erogare nell'ambito dell'attività istituzionale, previa presentazione al dirigente che effettua la prestazione della tessera modello GdF ovvero, per i familiari, di una specifica autocertificazione che attesti la parentela prevista nell'ambito della presente convenzione.

Le prestazioni vengono programmate mediante gli usuali sistemi informatici previsti per l'attività libero professionale intramuraria (CUP).

I dipendenti della GDF ed i loro familiari prenotano le visite specialistiche mediante il sistema CUP e/o le Farmacie abilitate il cui elenco è presente sul sito web aziendale o Chiamando il Numero Unico – Call Center Salute e Sociale 0434 223522.

Art. 3 - Aspetti economici

Le prestazioni vanno pagate entro il giorno successivo all'erogazione della prestazione mediante bonifico bancario intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina codice IBAN: IIT 06 D 03069 12344 100000046103

inserendo nella causale la dicitura *'Convenzione GdF/ASUGI per attività libero professionale'*, la condizione di dipendente della GDF o di familiare, il nominativo del sanitario che ha erogato le prestazioni, la data delle prestazioni.

In virtù della presente convenzione, all'atto del pagamento, viene applicata una riduzione della tariffa prevista per la prestazione pari al 15% (quindici per cento).

Il mancato pagamento della prestazione erogata comporta la decadenza dal beneficio della riduzione della tariffa per cui l'ASUGI recupererà l'intero costo della prestazione.

Resta fermo che le tariffe conseguenti all'applicazione dello sconto, non possono essere inferiori

a quelle previste per le medesime prestazioni dal nomenclatore tariffario regionale nel tempo vigente, né all'importo stabilito a carico del cittadino a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

Ai sensi di legge, la riduzione mantiene ferma la remunerazione dei costi aziendali ed incide quindi sulla quota (onorario) per il professionista scelto.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione e ricomprende le prestazioni eventualmente rese nelle more della formalizzazione degli atti.

La stessa potrà essere eventualmente rinnovata, previa verifica delle condizioni, mediante stipula di una nuova convenzione; l'eventuale interesse a continuare la collaborazione dovrà essere comunicato all'Azienda almeno un mese prima del termine di scadenza.

In ogni caso resta ferma la facoltà riconosciuta tra le Parti di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza di cui sopra, indicandone motivata e concordata disdetta ovvero recesso unilaterale giustificato, mediante invio di lettera a mezzo PEC almeno 30 giorni prima.

Art. 5 – Assicurazione

Per gli aspetti assicurativi si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento sull'attività libero professionale intramuraria, di cui al decreto, rispettivamente, n. 852 dd. 15 ottobre 2018 per l'area Giuliana e n. 144 dd. 15.03.2017, per l'area Isontina.

Nessun onere grava sulla GdF, essendo i relativi costi già ricompresi nelle tariffe scontate.

Art. 6 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dalla Legge n. 205/2021.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi siano trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso. Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. Da 15 a 21 del Reg.UE 679/2016.

Inoltre, il trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dalla Legge n. 205/21 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di ciascuna Parte e ai propri dipendenti, alle Compagnie Assicurative o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Art. 7 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti e che non possa essere risolta in via bonaria, il Foro competente è quello di Trieste. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 8 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo viene redatta e sottoscritto digitalmente in unico originale.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 642/1972 che disciplina l'imposta di bollo, nei contratti in cui parte è lo Stato il pagamento dell'imposta spetta all'altra parte per intero e viene assolta dall'A.S.U.G.I. in modo virtuale, ai sensi dell'autorizzazione n. 173/2020 di data 02.01.2020 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e, ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 131/1986 "Testo unico dell'imposta di registro", nei contratti in cui parte è lo Stato il pagamento dell'imposta spetta all'altra parte per intero.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, *data della firma digitale*

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria

Giuliano Isontina

Il Direttore della SC DAPOTG

dott. ssa Cristina Turco

- firmato digitalmente -

Per la Guardia di Finanza di Trieste

Il Comandante Provinciale

Gen. B. Michele Pallini

- firmato digitalmente -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 23/05/2024 12:40:53
IMPRONTA: 670AAC951EC7686C10B9E50F2AF2A32F5AC8C527F8898C7BDA818D021EEDDD7D
5AC8C527F8898C7BDA818D021EEDDD7DCA419AB0D4D5B7B2A3426AA0EA398E01
CA419AB0D4D5B7B2A3426AA0EA398E015663AF4796E9C82163FE16F355960174
5663AF4796E9C82163FE16F355960174C00A888AAAF00996CA4EDD1D19252CEE

NOME: DANIELE PITTIONI
CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B
DATA FIRMA: 23/05/2024 12:53:17
IMPRONTA: 63C37E42ED7160973C88476504E81CEC9FE3CFB3C7389F725777F7864218FEA9
9FE3CFB3C7389F725777F7864218FEA91D2D351AB5BAEC26D0C83241E4BE09F1
1D2D351AB5BAEC26D0C83241E4BE09F11A7D7CD5CC6698DF1DFB89D3145664
1A7D7CD5CC6698DF1DFB89D314566488EE22112A6F58C384FB5DB79CCD86CA

NOME: GIULIO ANTONINI
CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J
DATA FIRMA: 23/05/2024 13:00:47
IMPRONTA: 8C68A3CBEC9AAAF8D2DCBB23EA0A382FDB12C3676976968EB8265158D4EDBDED
DB12C3676976968EB8265158D4EDBDED63ACD27DED4B6CF3F4281D685622EE2B
63ACD27DED4B6CF3F4281D685622EE2B5CEB7EB8A46DDC1765265445D7740DDD
5CEB7EB8A46DDC1765265445D7740DDCE172B7493EACE956257AFCE6BE59F10

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 23/05/2024 13:16:50
IMPRONTA: 29551F6B1598AA4D6303E8FE24E6086033AE435090F1614B75B9EA70CE1D88CD
33AE435090F1614B75B9EA70CE1D88CD9353CB991A0E3FF336AC5C798740C121
9353CB991A0E3FF336AC5C798740C121AA2F0E3F53121C102CFF8C3043C18D0E
AA2F0E3F53121C102CFF8C3043C18D0ED84AF2E36D169B1F1920B0B57119BD51